



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 DEL 30-12-2019

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI COMO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (DENOMINATA SAP - STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI. CONFERMA DELL' ADESIONE E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 12:55, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA	X		OSTONI MASSIMO		X
CONTI FIORENZO		X	DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO	X				
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO	X				
FACCINI CRISTINA	X				
FRANCHI FRANCO		X			

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.

Si passa, poi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-con delibera n.1 del 5 febbraio 2015 il Consiglio Provinciale stabiliva di istituire presso la Provincia di Como una Stazione Unica Appaltante denominata SAP, stazione appaltante provinciale, con natura di centrale di committenza a servizio dei Comuni non capoluogo, nonché di altri Enti interessati, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 1 comma 88 della legge 56/2014;

-con lo stesso provvedimento veniva approvato lo schema di convenzione, da sottoporre a ciascun Ente interessato all'adesione, nel quale venivano disciplinati tutti gli aspetti organizzativi e operativi del nuovo servizio proposto;

-la stazione unica appaltante provinciale è divenuta operativa dal 1° novembre 2015.

Considerato che:

-l'obbligo di centralizzazione delle committenze, già previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, è stato mantenuto e rinforzato dall'art. 37 del decreto legislativo 50/2016 (entrato in vigore il 20 aprile 2016) prevedendo, al comma 3, che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

-in particolare l'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti dispone che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

-in tal senso il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 18/05/2015 ha provveduto a formalizzare l'adesione alla stazione unica appaltante provinciale mediante approvazione del relativo atto convenzionale, successivamente sottoscritto in data 26.10.2015;

-l'obbligo di centralizzazione per i Comuni non capoluogo di Provincia, pur essendo stato mantenuto nel disposto dell'art. 37 citato, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e, pertanto, l'eventuale adesione alla stazione appaltante provinciale risulta oggi fondata su una decisione autonoma di ciascun Ente e non imposta dalla legge.

Atteso che:

-la convenzione in essere è scaduta in data 26/10/2018 per effetto del maturarsi del termine triennale di validità originariamente previsto;

-la Provincia di Como con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 13/11/2019 ha approvato il nuovo schema di convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di stazione unica appaltante e lo ha trasmesso ai Comuni interessati con nota n. 45106 del 27/11/2019.

Dato atto che:

-il nuovo schema di convenzione consegue all'obiettivo di adeguare la struttura giuridica della convenzione stessa alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e dal decreto legislativo 56/2017 (cosiddetto Correttivo al Codice) e di modificare, in termini migliorativi, il rapporto tra la Provincia e gli Enti associati in tema di risorse per la gestione associata e di apporti finanziari.

Ritenuto di confermare l'adesione alla stazione unica appaltante provinciale e di procedere all'approvazione della relativa convenzione, in considerazione dei positivi risultati raggiunti nel corso dell'esperienza pregressa in ordine alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure, all'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e al soddisfacente conseguimento degli obiettivi generali di legalità, economicità ed efficienza nel settore degli appalti pubblici.

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000.

Richiamati l'art. 13 della Legge n. 136/2010 e gli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, allegato al presente provvedimento.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato circa la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, allegato al presente provvedimento.

Presenti votanti n. 8,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

-di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di confermare l'adesione alla stazione appaltante provinciale.

-di approvare lo schema di nuova convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e il relativo regime di concorso finanziario al funzionamento della SAP secondo la tabella allegata.

-di impegnare la somma di € 500,00 a titolo di contributo associativo annuo, con imputazione al P.F1.4.4.01 (Cap.134.0) del bilancio di esercizio 2019;

-di dare atto che allo schema approvato, qualora necessario, potranno essere apportate specifiche modifiche formali da concordarsi con la Provincia.

-di dare mandato al Rappresentante Legale dell'Ente, nella persona del Sindaco pro-tempore Erculiani Sergio, per le procedure di sottoscrizione dell'atto convenzionale.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 8,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136, DELL'ART. 37 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 e s.m.i.=====

T-R-A

~~LA PROVINCIA DI COMO (C.F. 80004650133; P.I. 00606750131) nella persona del Presidente *pro-tempore* xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in via Borgovico n. 148 - 22100 Como.~~

E

IL COMUNE DI PORLEZZA (C.F.00542250139 P.IVA 00542250139) nella persona del Sindaco *pro-tempore* del Comune di Porlezza xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx, il xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Via Garibaldi, 66 - 22018 Porlezza (CO)

Nell'anno xxxxxxxxxxxx, il giorno xxxxx del mese di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-PREMESSO

- che l'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti) stabilisce, al comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo, fermo restando il disposto del comma 1 e del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procede all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di

committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014;=====

- che l'art.37 comma 6 del Codice dei Contratti stabilisce, altresì, che "fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza qualificata";=====

- che l'art.15 della legge n.241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";=====

- che l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivi Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione; =====

- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;=====

- che la Provincia di Como ha potuto svolgere, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.163 /2006, ora trasfuso nell'art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti, e può del pari continuare a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011

per gli enti che facciano richiesta di adesione;=====

- che ai sensi dell'art. 36 - comma 1 - del Codice degli appalti per quanto attiene i Comuni, gli stessi possono procedere direttamente e in via autonoma ad appaltare gare fino a € 40.000 per forniture e servizi e fino a € 150.000 per lavori mentre per gli appalti di importo superiore - fatto salvo quanto prevede l'art. 37 comma 2 - devono obbligatoriamente ricorrere ad una forma di aggregazione; =====

- che, in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata è, peraltro, previsto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (CIG), in tal modo, impedendo agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi; =====

- che, l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può dunque essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti; ==

- che, l'obbligo di centralizzazione per i Comuni non Capoluogo di Provincia è stato sospeso fino al 31.12.2020 ma che il Comune firmatario della presente Convenzione intende valersi dell'attività della S.A.P. anche durante il periodo di sospensione *ex lege*;

- che la convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti aderenti che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione consiliare; =====

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. =====

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Provinciale costituita presso la Provincia di Como (di seguito, per brevità, S.A.P.), che opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del Codice dei Contratti, e dell'art. 13 della Legge n. 136/2010, e gli Enti Aderenti. =====

2. Nell'esercizio delle funzioni la S.A.P. svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D. Lgs. n. 50/2016, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese. =====

3. I singoli Comuni/Enti aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ferme restando le indicazioni degli artt.37 e 38 del Codice dei Contratti. =====

4. Restano escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni di importo inferiore a € 40.000 per tutti i Comuni/ Enti aderenti, che possono essere gestite ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti. =====

5. Restano, altresì, escluse, le acquisizioni di lavori di importo inferiore a €

150.000, e di servizi di importo inferiore alla soglia Comunitaria di cui all'art. 35 del Codice;=====;

6. In casi particolari, previamente concordati con la S.A.P. e compatibilmente con la programmazione della S.A.P. stessa, potrà, comunque, essere richiesto l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma 5. ==

Art. 3 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla SAP Provincia di Como

1. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, di servizi e beni, nonché di affidamento di concessioni disciplinate, anche in parte, dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario. =====

2. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, di servizi e forniture di beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. n. 267/2000. =====

3. La presente convenzione **non** si applica - per cui la disciplina rimane ad esclusivo carico dell'Ente:=====

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome; =====

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21.11.2013.==

4. La S.A.P. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge i seguenti servizi ed attività:=====

a) concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Comuni/Enti Aderenti;=====

b) definisce, d'intesa con il singolo Comune/Ente aderente, il criterio di aggiudicazione;=====

c) definisce, d'intesa con il singolo Comune/Ente aderente, in caso di individuazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi pesi ponderali nonché, laddove necessario eventuali varianti e migliorie;=====

d) adotta la determina a contrattare, redige e approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria, =====

e) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto delle linee guida ANAC e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri sono a carico del Comune/dell'Ente aderente qualora non rimborsati dal soggetto Aggiudicatario,- e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;=====

g) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; =====

h) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:=====

- quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente la S.A.P.

nel rispetto del disposto dell'art. 97, comma 2 del D.lgs.

50/2016;=====

- nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia

dell'offerta, la S.A.P. provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori

economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte da inoltrare al

RUP del Comune/dell'Ente aderente, per il procedimento di valutazione della

congruità della stessa, preordinato al provvedimento di aggiudicazione; =====

i) verifica il possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la pubblica

amministrazione, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e

tecnico-professionale degli operatori economici in base a quanto previsto dal

Codice dei contratti; =====

j) adotta il provvedimento di aggiudicazione, una volta espletati i controlli di

cui al precedente punto i) fatta salva la verifica di anomalia in capo al RUP

del Comune/dell'Ente aderente, ovvero provvede a segnalare

tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della procedura di gara;=

k) adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva;=====

l) terminate le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice

dei Contratti nei confronti dell'aggiudicatario, comunica l'efficacia del

provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs 50/2016;

m) stabilisce se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l'attività

della S.A.P.;=====

n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il

perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM

30.06.2011;=====

o) trasmette al Comune/Ente il provvedimento di liquidazione delle spese relative ai compensi dovuti ai Commissari di gara, per l'espletamento delle attività di valutazione delle offerte tecniche, al fine della corresponsione dell'importo ai medesimi dovuto;

p) trasmette al Comune/all'Ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011;=====

q) promuove l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e Stazioni .Appaltanti;=====

5. La S.A.P. organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dal Comune/dall'Ente Aderente nel rispetto

di quanto stabilito dal Codice dei contratti. In ogni caso, la S.A.P. si obbliga, entro gg. 15 (quindici giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. La SAP si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dai Comune/dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi, eventualmente richiedendo integrazioni anche con riferimento alla scheda propedeutica e

informativa di gara allegata alla presente convenzione.=====

6. Completate le procedure con il provvedimento di aggiudicazione definitiva
la S.A.P. rimette il fascicolo digitale relativo alla singola procedura di gara al
Comune/all'Ente Aderente, trattenendone copia, ai fini delle comunicazioni
all'Osservatorio Regionale ed alle pubblicazioni previste dalla legge
190/2012 =====

7. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SAP potrà
chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune/all'Ente
Aderente.=====

Art. 4 – Attività di competenza del Comune/dell'Ente aderente

1.L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni,
ma attribuisce esclusivamente alla S.A.P., quale organo straordinario, lo
svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo
contraente.=====

2. Restano di competenza del singolo Comune/Ente Aderente: =====

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del
Codice dei Contratti;=====

b) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da
acquisire e delle relative fonti di finanziamento;=====

c) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati
(laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici ivi
compreso il CSA che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione
delle relative categorie SOA e classifiche che compongono l'oggetto
dell'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI, dello
schema di contratto;=====

- c-bis) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto; =====
 - d) l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e del CIG riferito alla procedura di gara che si intende attivare; =====
 - e) l'adozione di una pre-determina a contrarre con cui chiede alla S.A.P. di procedere agli adempimenti di propria competenza; tale atto deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali le stesse devono essere eseguite, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;=====
 - f) in presenza di offerta dichiarata risultante anomala dalla S.A.P., il RUP del Comune/dell'Ente aderente, ricevute le giustificazioni da parte dell'operatore economico, cura il procedimento di valutazione di congruità della stessa preordinato all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione;
 - g) l'adozione della determinazione/provvedimento per la presa d'atto dell'aggiudicazione e la conferma della prenotazione dell'impegno di spesa;=
 - h) la stipula del contratto;=====
 - i) l'affidamento della direzione dei lavori;=====
 - j) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;=====
 - k) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;=====
 - l) gli adempimenti in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012).=====
3. Il Comune/l'Ente Aderente comunica alla S.A.P. entro trenta giorni

dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.=====

4. Su richiesta, il Comune/l'Ente Aderente comunica alla S.A.P. ed alla Prefettura – UTG di Como ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.=====

5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune/l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la S.A.P., riterrà necessario inserire nella Commissione Giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune/dall'Ente Aderente.=====

6. Restano a carico del Comune/ dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché, laddove non rimborsate dagli aggiudicatari, quelle concernenti le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi di gara e dei relativi esiti e tutte le altre eventuali spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.=====

Art. 5 – Responsabile unico del procedimento

1. Il Comune/l'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla S.A.P.. =====

2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.=====

3. L'atto con il quale si chiede alla S.A.P. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma, se previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.===

4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla S.A.P. come previsto dal successivo art. 9.=====

5. L'affidamento alla S.A.P. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP del Comune/dell'Ente Aderente.=====

6. Nello svolgimento delle attività di competenza dei Comuni/degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro: =====

a) comunicare alla S.A.P., entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di lavori, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d'urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatta salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);=====

b) trasmettere tempestivamente alla S.A.P. l'atto di approvazione del progetto, ovvero, in caso di lavori, del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, laddove previsto, con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice

CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via pec in formato.pdf firmato digitalmente.=====

c) adottare e trasmettere alla S.A.P. il provvedimento con il quale ha stabilito di procedere all'acquisizione; tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla S.A.P., dell'adozione del provvedimento di indizione gara ; la determinazione dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o servizio e/o fornitura;=====

d) procedere al versamento della quota della S.A.P., nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 9;=====

e) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e dei relativi esiti, laddove non rimborsate dagli aggiudicatari, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune/dall'Ente Aderente.=====

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 6 - Regole di organizzazione e funzionamento

1.La S.A.P. è operativa presso la Provincia di Como, Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.=====

ART. 7 – Commissione di gara

1. Le Commissioni di gara sono di norma composte:=====

- nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso: dal Presidente, nella persona del Dirigente della S.A.P., o altro RUP nominato a tal fine, e da due testimoni, tra i dipendenti in servizio presso la S.A.P.; =====

- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'OEPV: nel rispetto delle linee guida di ANAC. =====

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà del Comune/ dell'Ente Aderente alla S.A.P..=====

Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni/degli Enti Aderenti.=====

2. Il costo a carico di ciascun Comune/Ente aderente Comune/Ente aderente è annuale ed è così determinato: =====

a) per i Comuni è rapportato alla dimensione demografica,

b) per le altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa, come risultante dal prospetto allegato alla presente convenzione sub.A).

3. Ciascun Comune/Ente aderente, riconosce inoltre alla S.A.P. una quota di contributo da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo 'progetto' (sia esso lavoro o fornitura o servizio), determinata nella misura di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs.

50/2016 della percentuale massima stabilita nei regolamenti comunali o dell'Ente aderente, come statuito dal comma 5 del medesimo articolo alla voce "Quota incentivo SAP ex art. 113, comma 5 d. Lgs. 50/2016". e secondo l'articolazione per percentuali e scaglioni di valore allegata sub b) =.

Per gli affidamenti per i quali in base alla legge o alle interpretazioni della Magistratura Contabile l'incentivo ex art. 113 non è erogabile (ad esempio concessioni) l'importo determinato come sopra specificato sarà comunque versato alla Stazione Appaltante Provinciale a titolo di contributo per il funzionamento.

4. Salva diversa modalità previamente comunicata, l'importo indicato nel precedente comma dovrà essere corrisposto dai Comuni/dagli Enti Aderenti a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica.=====

La quota stabilita dovrà essere corrisposta successivamente alla rendicontazione delle spese sostenute dalla SAP per l'espletamento della gara, che verrà inoltrata al Comune/Ente Committente in occasione della comunicazione di conclusione della procedura e alla contestuale trasmissione del fascicolo di gara;=====

5. Oltre alle somme di cui al precedente comma 3, restano a carico del Comune/dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e dei relativi esiti, laddove non rimborsate dagli aggiudicatari, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Comune/ Ente Aderente. =====

6. Entro il primo semestre di ogni anno, la S.A.P. predispone un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia a ciascun Comune/Ente aderente.=====

Art. 10 – Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. Su richiesta del Comune/Ente aderente si può tenere annualmente una riunione con la S.A.P. per un'analisi delle attività svolte. =====

Art. 11 – Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le attività poste in essere dalla S.A.P., in base alla presente convenzione sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale e verranno gestite con priorità dall'Ufficio Unico di Avvocatura istituito presso il Settore Affari Generali . ===

2. La Provincia assume piena responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dal Comune/dall'Ente aderente. =====

4. Le parti convengono che le spese di giudizio e l'eventuale risarcimento dei danni derivante dal contenzioso sia così distribuito:=====

- la Provincia di Como risponde degli eventuali errori commessi nella fase di espletamento delle procedure di gara,=====

- il Comune/Ente aderente risponde dei danni cagionati da eventuali errori, omissioni o insufficienti informazioni contenuti negli atti e nella corrispondenza trasmessi alla SAP.=====

E' fatta salva la rivalsa di legge sui soggetti cui il danno possa attribuirsi a titolo di dolo o colpa grave.=====

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Riservatezza

1. La S.A.P. gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation), n. 2016/679 =====

2. Il medesimo soggetto è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della sua struttura organizzativa, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento. =====

3. I singoli Comuni/Enti Aderenti sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della S.A.P., per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione. =====

Art. 13 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della S.A.P. sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla Provincia di Como, nonché del Patto di Integrità, =====

2. La S.A.P. può definire, d'intesa con i Comuni/ gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). =====

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni/Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla SAP, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.=====

Art. 14 – Clausole di adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dagli odierni sottoscrittori o loro Società Partecipate, alle Comunità Montane, ai Consorzi tra Enti che operano sul territorio provinciale, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti e comunicata in tal senso alla Provincia di Como.=====

Art. 15 – Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la S.A.P. e i Comuni/gli Enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.=====

2. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.=====

Art. 16 – Recesso

1. Ciascun Comune/Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.=====

2. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. =====

Art. 17 – Scioglimento della convenzione

1. I Comuni/gli Enti Aderenti sciolgono la presente convenzione:=====

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma asso-

ciata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi .=====

b) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente il mantenimento della S.A.P. nei termini regolati dalla presente convenzione;=====

c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;=====

d) nel caso previsto dal precedente art. 17.=====

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse. =====

Art. 19 – Esenzione per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato b), art. 1.=====

Fatto in un unico originale ed in numero una copia, letto, confermato e sottoscritto.=====

Per il Comune di Porlezza

Per la Provincia di Como

Il Sindaco pro-tempore

Il Presidente pro-tempore

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.=====

QUOTA FISSA

TIPOLOGIA ENTE CONVENZIONATO	QUOTA ANNUA
Comuni fino al 1.000 abitanti	€ 100,00
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	€ 300,00
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	€ 500,00
Comuni da 5001 a 10.000 abitanti	€ 1.000,00
Comuni oltre 10.000 abitanti	€ 2.000,00
Altri Enti/Società partecipate/Consorzi tra Enti	€ 2.000,00

QUOTA VARIABILE:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI FORNITURE E SERVIZI (CON VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA AL MASSIMO RIBASSO)

IMPORTI CONTRATTUALI A BASE D'APPALTO	Quota variabile (base d'appalto moltiplicato per)
Fino ad € 1.000.000,00	0,20%
Sull'importo eccedente € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00	0,12%
Sull'importo eccedente € 2.000.000,00	0,08%

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI FORNITURE, SERVIZI E CONCESSIONI (CON VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA)

IMPORTI CONTRATTUALI A BASE D'APPALTO	Quota variabile (base d'appalto moltiplicato per)
Fino ad € 750.000,00	0,25%
Sull'importo eccedente € 750.000,00 e fino ad € 1.500.000,00	0,20%
Sull'importo eccedente € 1.500.000,00	0,10%

In ogni caso il contributo massimo richiesto non potrà superare € 70.000,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

ATTO N. 36 DEL 30-12-2019

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI COMO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (DENOMINATA SAP - STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI. CONFERMA DELL' ADESIONE E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 10-01-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 25-01-2020.

Addì, 10-01-2020

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA